

AlsAl Sig. Presidente del Tribunale, dott.ssa Marilena Rizzo

Fr. 21-5-2017

Le rimetto il fascicolo 6393/2017 r.g.a.c. (prima udienza indicata in citazione al 20.9.2017) ritenendo dubbia la corretta assegnazione alla I sezione civile.

Si tratta di questo: l'attore lamentando di non aver potuto partecipare alle "primarie" del Partito Democratico (elezioni del segretario politico) del 2013 chiede pronuncia di accertamento di illecito comportamento della compagine politica e la violazione di suoi diritti di elettorato passivo e di partecipazione.

La parte, si badi, non contesta la violazione da parte dell'associazione non riconosciuta (quale è il partito politico) di norme statuarie interne (giacchè in questo caso di profilerebbe controversia su "associazione" rimessa alla I sezione, ma che le regole del partito violano sui diritti (soggettivi).

Non si tratta con evidenza, secondo questo giudice, di controversia in tema di elettorato passivo (attivo) che si riferisce alle controversie sulle elezioni "pubbliche" (amministrative o politiche), mentre qui si tratta pur sempre di competizione per l'elezione di un organo di un'associazione privata (sia pure di rilevanza costituzionale) quale è il partito politico.

Ritengo quindi che essendo la domanda volta a predicare la lesione di diritti soggettivi per comportamenti e fatti dell'associazione, sia preferibile ritenere la causa come volta alla pronuncia di responsabilità civile (contrattuale (se si ritiene l'adesione al partito negozio bilaterale) o extracontrattuale (se si ritiene la posizione tutela come quella di ambire alla vita dell'associazione, di cui pure non si discute la vigenza delle norme statuarie dello stesso che si predicano "sostanzialmente ingiuste).



Pertanto ritenuto predicabile che la assegnazione competa alla III sezione (contrattuale) o alla seconda sezione (più plausibilmente) dedicata a conoscere di fatti ed atti illeciti.

Con rispetto.

Resto in attesa delle sue determinazioni.



Il giudice dott. Alfonso Florio